

DELLORTO

***PRINCIPI DEL
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI
DEL DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001, N. 231***

Dell'Orto S.p.A.

INDICE

<i>Introduzione</i>	pag. 3
1. Quadro normativo	pag. 3
2. Modello di organizzazione, gestione e controllo	pag. 7
3. Organismo di Vigilanza	pag. 10
4. Codice Etico	pag. 14
5. Sistema disciplinare	pag. 15
6. Formazione e comunicazione	pag. 18
7. Obblighi dei Soggetti Terzi ai sensi del D.Lgs. 231/2001	pag. 18

INTRODUZIONE

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (il "**D. Lgs. n. 231/01**"), stabilisce un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile, nella sostanza, alla responsabilità penale), a carico delle persone giuridiche (lo/gli "**Ente/Enti**"), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente il singolo reato e che mira a coinvolgere, nella punizione dello stesso, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tale reato è stato compiuto.

Gli Enti, peraltro, possono adottare modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione dei reati.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30.10.2018, **Dell'Orto S.p.A.** (la "**Società**") ha adottato il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D. Lgs. n. 231/01 (il "**Modello**").

Il presente documento, denominato "**Principi del Modello**", è stato predisposto ed elaborato allo scopo di illustrare i principi generali del D. Lgs. n. 231/01 e di descrivere sinteticamente il contenuto del Modello.

1. QUADRO NORMATIVO

1.1 Fattispecie di reato

Le fattispecie di reato rilevanti in base al D. Lgs. n. 231/01 e tali da configurare la responsabilità amministrativa dell'Ente sono espressamente elencate dal Legislatore e comprendono:

- i) reati commessi in danno della Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/01, per come modificati dalla Legge 69/2015,
- ii) delitti informatici e trattamento illecito di dati, introdotti dall'art. 7 della Legge n. 48/2008, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 24-*bis*, e modificati dai D.Lgs. n. 7 e 8 del 2016,
- iii) delitti di criminalità organizzata, introdotti dall'art. 2, comma 29 della Legge n. 94/2009, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 24-*ter*, e da ultimo modificati dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 236,
- iv) reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dall'art. 6 del D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla Legge n. 409/2001 che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*bis*, e successivamente modificati dal D.lgs. 125/2016,
- v) delitti contro l'industria ed il commercio, introdotti dalla Legge n. 99/2009, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*bis*.1,
- vi) reati in materia societaria, introdotti dall'art. 3 del D. Lgs. n. 61/2002, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*ter*, e per come modificati dalla Legge 69/2015, e dal D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 38,

- vii) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti dall'art. 3 della Legge n. 7/2003, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*quater*,
- viii) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti dall'art. 8 della Legge n. 7/2006, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*quater*.1,
- ix) delitti contro la personalità individuale, introdotti dall'art. 5 della Legge n. 228/2003, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*quinquies*, per come modificati dalla L. n. 199/2016,
- x) reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al D.Lgs. 58/1998, introdotti dall'art. 9 della Legge n. 62/2005, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*sexies*,
- xi) reati previsti e puniti dagli artt. 589 e 590 c.p., inerenti, rispettivamente, all'omicidio colposo ed alle lesioni colpose gravi o gravissime, qualora siano stati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, così come introdotti dall'art. 9 della Legge n. 123/2007, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*septies*,
- xii) reati previsti e puniti dagli artt. 648, 648 *bis*, 648 *ter* e 648 *ter*.1 c.p., inerenti, rispettivamente, a ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, così come introdotti dall'art. 63 del D. Lgs. n. 231/2007, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*octies*, e per come modificato dalla Legge n. 186/2014,
- xiii) delitti in materia di violazione del diritto d'autore previsti dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633, introdotti dalla Legge n. 99/2009, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01, l'art. 25-*novies*,
- xiv) reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, introdotto dalla Legge n. 116/2009 di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*decies*,
- xv) reati ambientali previsti e puniti dal D.Lgs. 121/2011 che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*undecies*, e per come modificati dalla Legge n. 68/2015,
- xvi) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotto dalla Legge 109/2012 che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'art. 25-*duodecies*, per come modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161,
- xvii) reati di razzismo e xenofobia, introdotti nel Decreto dall'art. 5, co. 2, della Legge 20 novembre 2017, n. 167, e da ultimo modificati dall'art. 7, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che ha

abrogato l'art. 3, comma 3-*bis* della Legge 654/1975 richiamato dal Decreto (art. 25-*terdecies*)¹;

- xviii) reati aventi carattere transnazionale², previsti e puniti dagli artt. 416, 416 bis, 377 bis e 378 c.p., dall'art. 74 del D.P.R. 309/1990 e dall'art. 12 del D.Lgs. 286/1998 e dall'art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e introdotti dalla Legge 146/2006.

1.2 Autori del reato

In base al D. Lgs. n. 231/01, la responsabilità della Società sorge laddove le fattispecie di reato sopra analizzate siano commesse dai seguenti soggetti:

- i) persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo (i "**Soggetti Apicali**");
- ii) persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (i "**Soggetti Sottoposti**").

Ai sensi dell'art. 5, comma secondo del D. Lgs. n. 231/01, l'Ente non è considerato responsabile se le persone sopra indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.3 Reati commessi all'estero

Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del Codice Penale, gli Enti aventi nel territorio dello Stato italiano la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Inoltre, la giurisprudenza italiana ha statuito che gli Enti stranieri che agiscono, in qualsiasi modo (tramite sedi secondarie, agenti, rappresentanti, ecc.) nel territorio italiano sono soggetti al D.Lgs. n. 231/01.

1.4 I presupposti della responsabilità

Affinché sussista la responsabilità dell'Ente è necessario che concorrano i seguenti presupposti:

- i) sia stato commesso uno dei reati espressamente previsti dal D. Lgs. n. 231/01;
- ii) vi sia una responsabilità penale di almeno una persona inserita nell'organizzazione dell'Ente (Soggetto Apicale o Soggetto Sottoposto);

¹ A norma di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, dal 6 aprile 2018 i richiami alle disposizioni dell'art. 3, comma 3-bis della Legge 654/1975, ovunque presenti, si intendono riferiti al reato di "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa" (art. 604-bis c.p.)

² Sono considerati transnazionali i reati caratterizzati, oltre dal coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato, dalla presenza di un elemento di internazionalità, che si realizza quando: (i) il reato sia commesso in più di uno Stato, (ii) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, (iii) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, (iv) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

- iii) vi sia un "interesse" o un "vantaggio" per l'Ente;
- iv) l'Ente non abbia adottato ed applicato un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

1.5 Sanzioni

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- (a) Sanzione amministrativa pecuniaria;
- (b) Sanzioni interdittive;
- (c) Confisca;
- (d) Pubblicazione della sentenza.

1.6 Condotte esimenti la responsabilità

Gli articoli 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/01 prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente.

In particolare, nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, l'articolo 6 del D. Lgs. n. 231/01 prevede l'esonero qualora l'Ente dimostri che:

- i) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "*modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*";
- ii) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di proporre l'aggiornamento è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- iii) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i modelli;
- iv) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Per quanto concerne i Soggetti Sottoposti, l'articolo 7 del D. Lgs. n. 231/01 prevede l'esonero della responsabilità nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il D. Lgs. n. 231/01 prevede che tale modello risponda all'esigenza di:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

2.1 Motivazioni per l'adozione del Modello

Per la Società costituiscono fattori importantissimi la trasparenza e la correttezza della gestione aziendale. Strumento fondamentale per la prevenzione dei reati da parte di Amministratori, Dipendenti, Collaboratori esterni (ovvero agenti, consulenti, partner commerciali, lavoratori interinali etc.) è un sistema di controllo interno.

Per questo motivo, la Società ha ritenuto opportuno adottare il Modello e ha istituito l'Organismo di Vigilanza con il compito di verificare il funzionamento, l'efficacia, l'osservanza e di curarne l'aggiornamento. La Società, infatti, condanna la commissione di reati nella conduzione delle attività aziendali e intende prevenirla attraverso un monitoraggio costante delle Aree e Attività sensibili.

L'adozione del Modello rappresenta quindi, innanzi tutto, la volontà di migliorare il sistema di governance della Società, al di là dei benefici previsti dal D. Lgs. n. 231/01. Si evidenzia che, nella costruzione del Modello, si è tenuto conto delle Linee guida elaborate da Confindustria sia nella costruzione sia nella scelta di adozione di specifiche procedure per prevenire i singoli reati.

2.2 Struttura del Modello

Il Modello è costituito da:

- Parte generale, dedicata a componenti essenziali del D. Lgs n. 231/01 e al Codice Etico;
- Parte speciale, predisposta in funzione delle diverse tipologie di reato contemplate dal D. Lgs. n. 231/01 e considerate di possibile rischio, tenuto conto dell'attività svolta dalla Società, detta specifiche norme generali di comportamento per la prevenzione dei reati astrattamente realizzabili nella Società e rispetto alle quali la Società ha inteso tutelarsi.

L' articolazione del Modello è finalizzata a garantire una più efficace e snella attività di aggiornamento: la Parte generale contiene la formulazione di principi generali di diritto da ritenersi sostanzialmente invariabili; la Parte speciale, stante il particolare contenuto, sarà suscettibile di costanti aggiornamenti.

2.3 Reati in danno della Pubblica Amministrazione

I reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01 in danno della Pubblica Amministrazione presuppongono l'instaurazione di rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione e/o ai soggetti ad essa assimilati facenti parte dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri.

La Società ha provveduto a svolgere un'analisi finalizzata all'individuazione delle Aree e Attività sensibili, al fine di individuare al meglio i presidi necessari per l'eventuale miglioramento del sistema di controllo attualmente esistente.

2.4 Reati societari

Le norme penali contenute rispettivamente negli articoli 2621, 2622, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2629-bis, 2632, 2633, 2635, 2635 bis, 2636, 2637 e 2638 c.c. trovano espresso accoglimento nell'articolo 25-*ter* del D. Lgs. n. 231/01.

La Società ha provveduto a svolgere un'analisi finalizzata all'individuazione delle Aree e Attività sensibili, al fine di individuare al meglio i presidi necessari per l'eventuale miglioramento del sistema di controllo attualmente esistente.

2.5 Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

L'art. 9 della Legge n. 123/2007 ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*septies* che estende la responsabilità amministrativa degli Enti ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime di cui, rispettivamente, agli artt. 589 e 590, comma terzo, c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Pertanto, alla luce delle norme in materia di igiene e salute sul lavoro e degli obblighi cui sia la Società, in qualità Datore di Lavoro, sia i dipendenti della stessa sono soggetti ai sensi del D. Lgs. 81/2008, è stato ritenuto opportuno procedere ad un ulteriore esame dell'organizzazione aziendale e del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro adottato, anche avvalendosi dei professionisti interni che di tale sistema fanno parte, individuando le attività considerate più specificamente sensibili in relazione a tale tipologia di reati.

2.6 Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio

L'art. 25-*octies* del D. Lgs. n. 231/01 ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, di cui, rispettivamente, agli artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p.

La Società ha provveduto a svolgere un'analisi finalizzata all'individuazione delle Aree e Attività sensibili, al fine di individuare al meglio i presidi necessari per l'eventuale miglioramento del sistema di controllo attualmente esistente.

2.7 Delitti informatici e trattamento illecito dati

L'art. 24-*bis* del D. Lgs. n. 231/01 ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti ai reati informatici.

La Società ha provveduto a svolgere un'analisi finalizzata all'individuazione delle Aree e Attività sensibili, al fine di individuare al meglio i presidi necessari per l'eventuale miglioramento del sistema di controllo attualmente esistente.

2.8 Delitti contro l'industria e il commercio

L'art. 25-*bis.1* del D. Lgs. n. 231/01 ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti ai delitti contro l'industria e il commercio, quali la frode nell'esercizio del

commercio (art. 515 c.p.), la vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), l'illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.).

La Società ha provveduto a svolgere un'analisi finalizzata all'individuazione delle Aree e Attività sensibili, al fine di individuare al meglio i presidi necessari per l'eventuale miglioramento del sistema di controllo attualmente esistente.

2.9 Reati ambientali

L'art. 25-*undecies* del D. Lgs. n. 231/01 ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti ai reati ambientali.

La Società ha provveduto a svolgere un'analisi finalizzata all'individuazione delle Aree ed Attività sensibili, al fine di individuare al meglio i presidi necessari per l'eventuale miglioramento del sistema di controllo attualmente esistente.

2.10 Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati

La legge 6 novembre 2012, n. 190 ha introdotto il reato di corruzione tra privati, previsto dall'art. 2635 del Codice Civile.

Successivamente, il D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 ne ha modificato la struttura ed ha ulteriormente inserito nel catalogo dei reati presupposto la "*istigazione alla corruzione tra privati*" (art. 2635-bis, c.c.).

La Società ha provveduto a svolgere un'analisi finalizzata all'individuazione delle Aree e Attività sensibili, al fine di individuare al meglio i presidi necessari per l'eventuale miglioramento del sistema di controllo attualmente esistente.

2.11 Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

L'art. 25-*duodecies* del D. Lgs. n. 231/01 ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti al reato di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare.

Inoltre, la Legge 29 ottobre 2016, n. 199 ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 il reato di "*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*" (art. 603-bis, c.p.).

La Società ha provveduto a svolgere un'analisi finalizzata all'individuazione delle Aree e Attività sensibili, al fine di individuare al meglio i presidi necessari per l'eventuale miglioramento del sistema di controllo attualmente esistente.

2.12 Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

I reati di cui all'articolo 25-*bis* del decreto puniscono una serie di condotte che vanno dalla falsificazione (di monete, ecc.) alla messa in circolazione di prodotti contraffatti.

La Società ha provveduto a svolgere un'analisi finalizzata all'individuazione delle Aree e Attività sensibili, al fine di individuare al meglio i presidi necessari per l'eventuale miglioramento del sistema di controllo attualmente esistente.

2.13 Reati transnazionali e Criminalità organizzata

La Legge n. 146, del 16 marzo 2006, che ha ratificato la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale e come da ultimo

modificata dal D. Lgs. 21/2018, ha previsto la responsabilità degli enti per alcuni reati aventi carattere transnazionale.

Inoltre, la legge 15 luglio 2009, n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica ha introdotto nel D.lgs. 231/01 l'art. 24-ter: "*Delitti di criminalità organizzata*".

La Società ha provveduto a svolgere un'analisi finalizzata all'individuazione delle Aree e Attività sensibili, al fine di individuare al meglio i presidi necessari per l'eventuale miglioramento del sistema di controllo attualmente esistente.

2.14 Reati di razzismo e xenofobia

La legge Europea 2017 per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea nel disciplinare la lotta "*contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale*", ha inserito all'interno del D.lgs. 231/2001 il nuovo articolo 25-terdecies.

La Società ha provveduto a svolgere un'analisi finalizzata all'individuazione delle Aree e Attività sensibili, al fine di individuare al meglio i presidi necessari per l'eventuale miglioramento del sistema di controllo attualmente esistente.

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 Identificazione

L'Organismo di Vigilanza (nel seguito, per brevità, anche l'"**OdV**") è l'organo che, costituito dalla Società all'interno della propria struttura, è fornito dell'autorità e dei poteri necessari per vigilare in assoluta autonomia sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché per curarne il relativo aggiornamento, proponendo le eventuali modifiche al Consiglio di Amministrazione della Società.

L'OdV della Società è composto da soggetti che sono stati ritenuti maggiormente in possesso delle caratteristiche professionali per svolgere tale ruolo di controllo interno alla Società.

La Società ha optato per la nomina di un organo formato da tre componenti: i primi due membri esterni rispettivamente scelti tra i componenti del Collegio Sindacale e tra soggetti dotati di esperienza in ambito di responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001), legale e di controllo, in grado di poter svolgere in maniera adeguata i propri compiti, e un membro interno dell'Organismo di Vigilanza.

L'OdV ha adottato il proprio Regolamento, disciplinante la nomina, la composizione, la durata in carica, il funzionamento, i compiti, i poteri e le responsabilità dell'OdV.

3.2 Nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

Nell'esercizio delle proprie funzioni, i componenti dell'OdV devono garantire il rispetto dei seguenti requisiti:

- a) autonomia e indipendenza. I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali e presuppongono che l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo;

- b) professionalità. L'OdV possiede, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, nonché un bagaglio di strumenti e tecniche per poter efficacemente svolgere la propria attività. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio;
- c) continuità d'azione. L'OdV svolge, in modo continuativo, le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è una struttura riferibile alla Società, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza; cura l'attuazione del Modello, assicurandone il costante aggiornamento; non svolge mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede.

Il Consiglio di Amministrazione è libero di revocare l'incarico conferito ai membri dell'OdV in qualsiasi momento, purché sussista una giusta causa di revoca.

Costituisce giusta causa di revoca:

- l'interruzione del rapporto di lavoro laddove il componente sia anche dipendente;
- la sottoposizione del componente a procedure d'interdizione, inabilitazione o fallimento, l'imputazione in procedimenti penali con contestazione di reati che prevedano una pena che importi l'interdizione dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi;
- l'accertamento dell'insussistenza dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità d'azione;
- il grave inadempimento ai doveri imposti dalla legge o dal Modello.

Ciascun membro ha facoltà di comunicare al Consiglio di amministrazione la volontà di rinunciare all'incarico, tramite comunicazione contenente le ragioni della rinuncia all'incarico.

In caso di cessazione dalla carica di un membro dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvede, senza indugio, alla sua sostituzione con apposita delibera.

3.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV ha l'obbligo di vigilare:

- sulla rispondenza del Modello alle previsioni della normativa concernente la responsabilità delle persone giuridiche in generale e, in particolare, alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 231/01;
- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello;
- sulla reale idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/01 e rispetto ai quali la Società ha deciso di tutelarsi;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino significative violazioni delle prescrizioni del medesimo, significative

modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle condizioni di operatività aziendale, ovvero del quadro normativo di riferimento.

L'OdV ha altresì l'obbligo di:

- verificare il rispetto delle procedure interne e l'efficacia delle procedure di controllo di ogni processo decisionale della Società rilevante ai termini del D. Lgs. n. 231/01;
- controllare costantemente l'attività aziendale al fine di ottenere una rilevazione aggiornata delle Aree sensibili presenti in Società e delle Attività sensibili rispettivamente svolte in modo da poter e determinare in quali di queste Aree e Attività sensibili e con quali modalità possano assumere rilevanza i rischi potenziali di commissione dei reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/01, nonché degli ulteriori reati ricompresi nell'ambito di efficacia del Modello stesso;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle Aree e Attività sensibili, come definite negli Allegati della Parte Speciale del Modello;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello nella Società;
- raccogliere, elaborare e registrare le informazioni rilevanti per il funzionamento del Modello;
- verificare che la registrazione delle informazioni in ordine al rispetto del Modello sia conservata, al fine di fornire evidenza dell'efficace funzionamento del Modello medesimo;
- predisporre quanto occorre affinché ogni registrazione sia e rimanga leggibile e possa essere facilmente identificata e rintracciata;
- verificare l'adeguatezza della procedura documentata predisposta dalla Società per stabilire le modalità necessarie per l'identificazione, l'archiviazione, la protezione, la reperibilità, la durata della conservazione e la modalità di eliminazione delle anzidette registrazioni;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali al fine di controllare le Aree e, nell'ambito di queste, le Attività Sensibili;
- condurre le indagini interne necessarie per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- verificare che le previsioni contenute nella Parte Speciale del Modello e negli Allegati, siano adeguate con quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/01, proponendo al Consiglio di Amministrazione, in caso contrario, un aggiornamento delle previsioni stesse.

3.4 Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza

L'OdV ha il compito di informare gli organi societari secondo le seguenti linee di *reporting*.

- la prima, su base continuativa, direttamente nei confronti dell'Amministratore Delegato;
- la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale/Sindaco Unico. Con cadenza semestrale l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale/Sindaco Unico un rapporto scritto sull'attuazione del Modello presso la Società.

Il personale della Società, sia dirigente che non dirigente, deve informare l'OdV di qualsiasi fatto o circostanza, verificatosi nello svolgimento delle Aree e Attività sensibili che possa, in ogni modo, attenerne all'attuazione del Modello.

A tale scopo:

- l'OdV dovrà raccogliere tutte le segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01 in relazione all'attività della Società o comunque concernenti comportamenti non conformi alle disposizioni del Modello e del Codice Etico;
- all'OdV dovrà essere comunicato, con la massima tempestività possibile, ogni problema riscontrato nell'applicazione delle disposizioni del Modello;
- l'OdV ha l'obbligo di esaminare accuratamente tutte le segnalazioni ricevute, previa audizione dell'autore della segnalazione e/o del responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere all'effettuazione di una indagine interna;
- le segnalazioni dovranno essere effettuate per iscritto e contenere ogni necessario riferimento ad ogni violazione o sospetto di violazione delle prescrizioni del Modello;
- l'OdV ha il dovere di agire assumendo tutte le cautele necessarie al fine di garantire i segnalanti contro ogni e qualsivoglia forma di ritorsione, discriminazione e/o penalizzazione, assicurando, altresì, l'assoluta riservatezza e anonimato dell'identità della persona segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società e/o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- in ogni caso, l'autore della segnalazione non dovrà subire provvedimenti disciplinari, in quanto la segnalazione è stata effettuata nell'adempimento dei doveri di fedeltà, diligenza, buona fede e correttezza del lavoratore, al fine di scongiurare la commissione di un reato.

L'OdV, al fine di adempiere ai propri compiti, può avere libero accesso a tutta la documentazione ed alle informazioni aziendali rilevanti.

Per quanto concerne specificamente i Soggetti Terzi, questi sono tenuti ad informare immediatamente l'OdV nel caso in cui ricevano, direttamente o indirettamente, una richiesta in violazione del Modello o, comunque, vengano a conoscenza di alcune delle circostanze sotto elencate.

La segnalazione deve essere effettuata direttamente all'Organismo di Vigilanza, tramite l'invio di una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica **odv@dellorto.it**, oppure di una lettera indirizzata all'Organismo di Vigilanza della

Società, presso la sede legale della stessa in Seregno (MB), Via Raffaello Sanzio, n. 2.

La Società garantisce ai Soggetti Terzi che essi non subiranno alcuna conseguenza in ragione della loro eventuale attività di segnalazione e che, in nessun modo, questa potrà pregiudicare la continuazione del rapporto contrattuale in essere.

In ogni caso, il personale della Società, sia dirigente che non dirigente e tutti i Soggetti Terzi devono obbligatoriamente trasmettere all'OdV le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie degli organi di Polizia Giudiziaria e/o dell'Autorità Giudiziaria, ovvero di qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. n. 231/01 suscettibili di coinvolgere la Società e/o il personale della stessa e/o, ove a conoscenza, i collaboratori esterni della Società medesima;
- le richieste di assistenza legale effettuate da parte di dipendenti della Società, dirigenti e non, in caso di avvio di procedimenti giudiziari nei loro confronti per i reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01;
- tutte le informazioni - anche quelle provenienti da parte dei responsabili di funzioni aziendali diverse da quelle direttamente interessate dallo svolgimento delle Attività sensibili, nell'esercizio dei loro compiti di controllo - dalle quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. n. 231/01;
- tutte le informazioni concernenti l'applicazione del Modello, con particolare riferimento ai procedimenti disciplinari conclusi o in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti, unitamente alle relative motivazioni;
- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici.

4. CODICE ETICO

La Società da sempre opera con integrità, nel rispetto non solo delle leggi e delle normative vigenti, ma anche dei valori morali che sono considerati irrinunciabili da chi ha come scopo finale quello di agire sempre e comunque con equità, onestà, rispetto della dignità altrui, in assenza di qualsivoglia discriminazione delle persone basata su sesso, razza, lingua, condizioni personali e credo religioso e politico.

In questa prospettiva, la Società ha aderito ai principi di cui al D. Lgs. n. 231/01 mediante l'adozione del Modello, del quale costituisce parte integrante parte integrante il Codice Etico, Allegato (c) del Modello.

5. SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 Principi generali

L'articolo 6 comma 2, lettera e), del D. Lgs. n. 231/01 prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono *"introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello"*.

La violazione delle prescrizioni del Modello, del Codice Etico, dei protocolli aziendali descritti e/o richiamati nello stesso e nei suoi Allegati lede, di per sé sola, il rapporto di fiducia in essere tra la Società e i dipendenti e/o Soggetti Terzi e comporta le azioni disciplinari o le opportune misure contrattuali espressamente previste dal Modello.

5.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

5.2.1 Personale dipendente in posizione non dirigenziale

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle norme contenute nel Modello, nel Codice Etico nonché nei protocolli aziendali e nei relativi aggiornamenti sono definiti come illeciti disciplinari. Le sanzioni irrogabili rientrano tra quelle previste dal CCNL applicato dalla Società ai propri dipendenti, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della Legge n. 300/1970 ed eventuali normative speciali applicabili.

La violazione da parte del personale dipendente delle norme del Modello nonché del Codice Etico, dei protocolli aziendali può dar luogo, secondo la gravità della violazione stessa, all'adozione, previo esperimento della procedura prevista dalla legge e dalle norme contrattuali collettive, dei seguenti provvedimenti, stabiliti in applicazione dei principi di proporzionalità nonché dei criteri di correlazione tra infrazione e sanzione e, comunque, nel rispetto della forma e delle modalità previste dalla normativa vigente e delle previsioni di cui al CCNL applicabile:

- 1) incorre nei provvedimenti di **(i) RICHIAMO VERBALE, (ii) AMMONIZIONE SCRITTA, (iii) MULTA, (iv) SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE, (v) LICENZIAMENTO CON PREAVVISO** il lavoratore che:
 - a) non si attenga alle procedure previste dal Modello, dagli allegati allo stesso, dai protocolli aziendali (tra cui, a mero titolo esemplificativo, obbligo di informazione, comunicazione e segnalazione all'OdV, obbligo di compilazione delle dichiarazioni periodiche prescritte al fine di monitorare l'effettività del Modello, obbligo di svolgere le verifiche prescritte, ecc.) e/o non osservi le procedure che, di volta in volta, verranno implementate dalla Società, a seguito di eventuali aggiornamenti e integrazioni del Modello che verranno opportunamente comunicate;
 - b) adotti, nell'espletamento delle Attività sensibili (come definite nella Parte Speciale del Modello), un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e degli allegati allo stesso, dei protocolli aziendali e dei relativi aggiornamenti.

Il richiamo verbale e l'ammonizione scritta verranno applicate per le mancanze di minor rilievo mentre la multa, sospensione e il licenziamento con preavviso per quelle di maggior rilievo, il tutto secondo un principio di proporzionalità da valutarsi caso per caso;

- 2) incorre nel provvedimento di **LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO** il lavoratore che:
 - a) sia recidivo nelle mancanze indicate al precedente punto 1) e nei confronti del quale sia già stata applicata la relativa sanzione conservativa;
 - b) non si attenga alle procedure prescritte dal Modello e dagli allegati allo stesso, dai protocolli aziendali e dai relativi aggiornamenti, adottati nell'espletamento delle Attività sensibili una condotta non conforme alle prescrizioni contenute in tali documenti e il suo comportamento sia di gravità tale da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto.

Nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 7 della L. n. 300/1970, del CCNL e del Modello, l'OdV monitorerà l'applicazione e l'efficacia del sistema disciplinare qui descritto.

5.2.2 Dirigenti

In caso di:

- a) violazione delle norme del Modello e degli allegati allo stesso, dei protocolli aziendali e/o delle procedure (che di volta in volta verranno implementate dalla Società a seguito di eventuali aggiornamenti e integrazioni e opportunamente comunicate),
- b) adozione, nell'espletamento delle Attività sensibili (come definite nella Parte Speciale del Modello), di un comportamento non conforme alle prescrizioni dei documenti sopra citati,

le relative misure di natura disciplinare da adottare saranno valutate secondo quanto previsto dal presente sistema disciplinare anche alla luce del particolare rapporto di fiducia che vincola i profili dirigenziali e, comunque, in conformità a quanto previsto dal CCNL applicabile.

5.3 Misure nei confronti degli Amministratori

Nel caso di violazione del Modello da parte di uno o più degli Amministratori, l'OdV informerà senza indugio l'Assemblea, per il tramite del Collegio Sindacale, per le opportune valutazioni e provvedimenti.

Le medesime sanzioni si applicano anche laddove, per imperizia o negligenza, gli amministratori abbiano impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del Modello o, nei casi più gravi, la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto, nonché qualora abbiano omesso di vigilare, in particolare con riferimento alle deleghe eventualmente attribuite, sul rispetto, da parte del personale dell'azienda, delle norme di legge, del Modello e del Codice Etico.

5.4 Misure nei confronti del Collegio Sindacale e/o della Società di Revisione

In caso di concorso nella violazione del Modello da parte di uno o più Sindaci, o di uno o più Revisori, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione che provvederà ad assumere le iniziative ritenute più idonee, fra cui anche la convocazione dell'Assemblea ove ritenuto necessario, per gli opportuni provvedimenti. Si richiamano in proposito le norme applicabili del Codice Civile. Le medesime sanzioni si applicano anche laddove, non ottemperando ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico, i Sindaci abbiano impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del Modello o, nei casi più gravi, la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto.

5.5 Misure nei confronti dei Soggetti Terzi

Ogni comportamento posto in essere dai Soggetti Terzi in contrasto con i principi, le procedure, le linee di condotta indicate nel Modello e nei suoi allegati e nel Codice Etico fa sorgere in capo alla Società il diritto di risolvere immediatamente il rapporto in essere con i Soggetti Terzi e di richiedere, qualora ne ricorrano i presupposti, il risarcimento dei danni subiti o che la Società sia chiamata a risarcire.

5.6 Misure nei casi di violazione delle norme sul sistema di segnalazione (*whistleblowing*)

In ragione di quanto previsto al comma 2-*bis*, dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/01, nell'ipotesi in cui siano violate le misure a tutela del segnalante previste al paragrafo 6.4.4 del Modello e/o nel caso in cui siano effettuate segnalazioni, con dolo o colpa grave, infondate da parte:

- 1) del personale dipendente in posizione non dirigenziale: si applicheranno le sanzioni disciplinari previste al paragrafo 8.1.1;
- 2) dei Dirigenti: si applicheranno le sanzioni disciplinari previste al paragrafo 8.1.2;
- 3) degli Amministratori: si applicheranno le previsioni previste dal paragrafo 8.2;
- 4) dei Sindaci e/o della Società di Revisione: si applicheranno le previsioni previste dal paragrafo 8.3;
- 5) dei Soggetti Terzi: si applicheranno i rimedi contrattuali previsti al paragrafo 8.4;
- 6) dei componenti dell'Organismo di Vigilanza: si applicheranno le misure previste al paragrafo 6.1. del Modello.

6. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

6.1 Principi generali

La Società garantisce un'ampia e dettagliata divulgazione, all'interno e all'esterno della propria struttura, del Modello e/o dei Principi del Modello, e del Codice Etico.

6.2 Comunicazione agli organi societari

Il Modello è comunicato agli organi societari.

6.3 Comunicazione ai dipendenti

La Società, in coordinamento con l'OdV, promuove iniziative idonee alla diffusione del Modello per una sua capillare conoscenza ed applicazione all'interno della Società.

A questo scopo, la Società, in stretta cooperazione con l'OdV e le eventuali funzioni interessate, provvederà a definire un'informativa specifica e a curare la diffusione del contenuto del Modello al suo interno.

La notizia dell'adozione del Modello è resa pubblica con idonee modalità.

I principi ed i contenuti del Modello sono, altresì, divulgati mediante appositi corsi di formazione a cui i dipendenti, di qualsiasi livello, sono tenuti a partecipare.

Il programma dei corsi di formazione è definito dall'Organismo di Vigilanza di comune accordo con il Consiglio di Amministrazione.

6.4 Comunicazione a Soggetti Terzi

Il Modello e/o i Principi del Modello e il Codice Etico sono portati a conoscenza dei Soggetti Terzi che abbiano intrattenuto o intratterranno rapporti giuridici con la Società, mediante una informativa specifica.

7. OBBLIGHI DEI SOGGETTI TERZI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

I Soggetti Terzi, consapevoli delle previsioni del Decreto e del fatto che l'attività della Società, dei suoi dipendenti e collaboratori a diverso titolo è improntata al pieno rispetto della normativa vigente ed all'astensione da qualunque comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto, si impegnano a leggere attentamente il presente documento - Principi del Modello - contenente un riepilogo del Modello e del Codice Etico adottato, ai sensi del Decreto, dalla Società e si impegnano a fare tutto quanto in loro potere affinché nessuno dei propri Soggetti Apicali e/o Soggetti Sottoposti, per come definiti rispettivamente all'art. 5, comma primo, lett. a) e b) del Decreto, nella conclusione o esecuzione dei rapporti contrattuali con la Società, tenga comportamenti, ponga in essere atti e/o fatti o incorra in omissioni che possano, direttamente e/o indirettamente, integrare taluno dei reati previsti dal Decreto e dalla commissione dei quali possa insorgere la responsabilità amministrativa della Società e/o, in ogni caso, assuma atteggiamenti tali da indurla a violare il Modello, il Codice Etico e/o il Decreto.

Fermo quanto precede, nell'ipotesi in cui il Soggetto Terzo sia un Professionista lo stesso si impegna, nella conclusione o esecuzione dei rapporti contrattuali con la

Società ad improntare il proprio comportamento a principi di trasparenza e correttezza, nonché a non porre in essere atti e/o fatti o a non incorrere in omissioni che possano, direttamente e/o indirettamente, integrare taluno dei reati previsti dal Decreto e dalla commissione dei quali possa insorgere la responsabilità amministrativa della Società e/o, in ogni caso, a non assumere atteggiamenti tali da indurla a violare il Modello e/o il Decreto.

Allo stesso modo, il Professionista si impegna a fare tutto quanto in suo potere affinché, nella conclusione o esecuzione dei rapporti contrattuali con la Società, nessuno dei suoi dipendenti e/o collaboratori in genere tenga comportamenti, ponga in essere atti e/o fatti o incorra in omissioni che possano, direttamente e/o indirettamente, integrare taluno dei reati previsti dal Decreto e dalla commissione dei quali possa insorgere la responsabilità amministrativa della Società e/o, in ogni caso, assuma atteggiamenti tali da indurla a violare il Modello e/o il Decreto.